



CONFCOMMERCIO COMO
IMPRESE PER L'ITALIA
UNIONE PROVINCIALE COMMERCIO TURISMO SERVIZI



PUBBLICITÀ DEI PREZZI: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Evita sanzioni e tutela la tua attività!

18/12
ORE 14.00

Online su piattaforma Google Meet

PERCHÉ PARTECIPARE

- Approfondire le normative sui prezzi
- Prevenire sanzioni durante i controlli
- Garantire una comunicazione chiara e corretta ai consumatori
- Prepararti al meglio per i saldi invernali

Con la partecipazione di Massimo Torti, Segretario Generale di Federazione Moda Italia

FEDERAZIONE MODA ITALIA

CONFCOMMERCIO



D.LGS. N. 26 DEL 7 MARZO 2023 DIRETTIVA «*OMNIBUS*» CHE MODIFICA, INTEGRANDOLO, IL CODICE DEL CONSUMO



SALDI – PROMOZIONI COSA È CAMBIATO ?



FEDERAZIONE MODA ITALIA
CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA


CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIRETTIVA «OMNIBUS» AGGIORNAMENTO DEL CODICE DEL CONSUMO


Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023](#)

è stato pubblicato il

[**Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023**](#)

che recepisce la [«Direttiva Omnibus» – Direttiva \(UE\) 2019/2161](#)

IN VIGORE DAL 2 APRILE 2023




che modifica, integrandolo, il [**Codice del Consumo**](#)
(Decreto Legislativo 205/2006)

STESSO MERCATO, STESSE REGOLE

vendite online e offline

Il nuovo Codice del Consumo introduce per la prima volta **definizioni e regolamentazioni** su:

- «**mercato online**» e «**interfaccia online**»;
- «**servizi digitali**» e «**contenuto digitale**»;
- «**ricerca online**»;
- «*recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui **media sociali***».



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA AREMULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 611 - 00186 ROMA - CENTRALINO 06-6581 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00186 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione.

1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2023, n. 26

Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Alla parte II, titolo II, capo III, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Indicazione dei prezzi».

2. Dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Annunci di riduzione di prezzo*). —
1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalità ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri:

«Art. 17-bis (*Annunci di riduzione di prezzo*). —
1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARMIOLA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 891 - 00186 ROMA - CENTRALINO 06-68001 - UFFICIO DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00186 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni" è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2023, n. 26

Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il

FRANCA
il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. All'articolo 17, titolo II, capo III, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Indicazione di prezzo».

2. Dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo). —
1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e all'articolo 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, e alle vendite di prodotti di pregio sottocosto in occasione delle vendite straordinarie, di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto a sanzione amministrativa per l'infrazione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalità ivi previste. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in

«Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo). —

1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in

IMPATTO sulle IMPRESE



ADEGUAMENTO GESTIONALI

ADEGUAMENTO SCHEDE PRODOTTO



DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
E INFORMATIVA PER *E-COMMERCE*



OPERATIVITA' *IN STORE*: CARTELLINI E GESTIONE
SCONTI (SU PREZZO DEGLI ULTIMI 30 GG)



Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**»

OBIETTIVO: porre un freno alle spesso incontrollate politiche di sconto, prevedendo che ogni **ANNUNCIO DI RIDUZIONE DEL PREZZO** da parte di un **venditore** deve indicare

il **PREZZO PRECEDENTE**, che è

- il **PREZZO PIÙ BASSO**
- applicato alla **GENERALITÀ DEI CONSUMATORI**
- nei **30 GIORNI PRECEDENTI**.



Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**» - QUALCHE ESEMPIO

**PREZZO
INIZIALE**



**CARTELLINO
INIZIO SALDI**



**CARTELLINO
DOPO 15
GIORNI
DI SALDI**



**CARTELLINO
DOPO 40
GIORNI
DI SALDI**



Art. 17 bis «ANNUNCI DI **RIDUZIONE DI PREZZO**» SANZIONI

Le violazioni di cui al nuovo art. 17 bis sull'**ANNUNCIO DI RIDUZIONE DEL PREZZO**, si applica la **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (da € 516,00 a € 3.098,00)**.

Eventuali azioni ingannevoli intraprese nell'ambito di campagne promozionali, pur non rilevando di per sé quali annunci di riduzione di prezzo ai sensi dell'art. 17 bis, potrebbero essere assoggettate alla normativa in materia di «**Pratiche commerciali sleali**» (D.Lgs 206/2005).



<https://www.altroconsumo.it/direttiva-ue-codice-del-consumo>

Prova **Altroconsumo** e puoi ricevere **una soundbar in regalo** SOLO 2€ PER 2 MESI

Contattaci Soundbar regalo INIZIA LA PROVA 2€ 2 mesi CHI SIAMO | ALTROCONSUMO INVESTI | B2YOU PER LE AZIENDE | Mondo Altroconsumo

ALTROCONSUMO Cosa vuoi cercare?

Test Confronta e risparmia Azioni Partecipa Reclami Vai al servizio Entra Registrati

Home > Vita privata e famiglia: Viaggi e vacanze > Obbligo del doppio prezzo in caso di saldi e stretta sulle recensioni false: le novità del Codice del consumo

News

Obbligo del doppio prezzo in caso di saldi e stretta sulle recensioni false: le novità del Codice del consumo

Segui - Viaggi e vacanze

Cosa può fare il consumatore

Se sei vittima di comportamenti scorretti da parte di un professionista o di una pubblicità ingannevole, puoi inviare gratuitamente una segnalazione all'Antitrust e senza bisogno di rivolgerti a un avvocato:

- tramite **posta ordinaria** inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
- inviando la **segnalazione tramite pec** alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it;
- compilando e inviando [il modulo online](#) disponibile sul sito dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Previsti anche risarcimenti per i consumatori

Un'importante novità prevista dalla direttiva riguarda la possibilità per i consumatori lesi dalle pratiche scorrette di essere **risarciti adeguatamente per il danno subito** ed eventualmente ottenere **una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto**. Al momento questa possibilità sembra essere solo una dichiarazione di intenti, poiché **non si prevede nel decreto** un sistema o una procedura per far valere i propri diritti. Dunque, anche se una pratica scorretta viene rilevata e condannata dall'Antitrust, **il consumatore dovrà dimostrare davanti a un giudice** di avere subito un danno.

ATTENZIONE

AGCOM: Sanzioni per oltre 5 milioni a Yoox per prezzi ingannevoli e limiti al diritto di recesso

Ti trovi in: [Home](#) / [Media e Comunicazione](#) / [Comunicati stampa](#) / PS11852 - Sanzioni per oltre 5 milioni a Yoox per prezzi ingannevoli e limiti al diritto di recesso

PS11852 - Sanzioni per oltre 5 milioni a Yoox per prezzi ingannevoli e limiti al diritto di recesso



COMUNICATO STAMPA



I comportamenti scorretti si sono tenuti tra il 2019 e il 2022. L'intervento dell'Autorità si inquadra nell'attività di enforcement per assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo dell'e-commerce

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 5.250.000 euro la società Yoox Net-a-Porter Group S.p.A. L'istruttoria dell'Antitrust ha consentito di accertare la scorrettezza di alcuni comportamenti attuati attraverso il sito di e-commerce <https://www.yoox.com/it> nell'ambito dell'attività di vendita online di capi d'abbigliamento, di calzature e di altri beni di moda, lusso e design, nel periodo 2019-2022. In particolare, la società ha annullato unilateralmente gli ordini online già perfezionati dai consumatori in caso di superamento di determinate soglie di resi, omettendo contestualmente l'informativa sul blocco degli acquisti. Inoltre ha prospettato in modo ingannevole i prezzi di vendita dei prodotti e gli sconti effettivamente applicati.

Per quanto riguarda la prima pratica, secondo l'Autorità è emersa una specifica *policy* aziendale interna che



Annunci di riduzione di prezzo – Domande frequenti (FAQ)

Queste risposte alle domande frequenti (FAQ) sono elaborate allo scopo di fornire un orientamento interpretativo e applicativo con preciso ed esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di **annunci di riduzione di prezzo** di cui all'articolo 17-*bis* del [Codice del consumo](#) (come introdotto dal d. lgs. 7 marzo 2023, n. 26, di recepimento dell'articolo 6-*bis* della direttiva 98/6/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2161).



PUBBLICITÀ DEI PREZZI

L'Ordinanza della Corte di Cassazione del 3 giugno 2025, n. 14826 ha fornito una lettura rigorosa dell'art. 14 del D.Lgs. 114/1998

Art. 14

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la **vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio** o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, **debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee** allo scopo.
2. Quando siano esposti **insieme prodotti identici dello stesso valore** è sufficiente **l'uso di un unico cartello**. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del **libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico**.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.



PUBBLICITÀ DEI PREZZI

L'Ordinanza della Corte di Cassazione del 3 giugno 2025, n. 14826 ha fornito una lettura rigorosa dell'art. 14 del D.Lgs. 114/1998

La Suprema Corte ha stabilito che **l'obbligo di esporre il prezzo in modo "chiaro e ben leggibile"** non può essere interpretato in senso riduttivo:

la leggibilità presuppone sempre la facile e immediata visibilità.

Il consumatore, secondo la Cassazione, deve poter **individuare il prezzo "a colpo d'occhio"**, senza dover manipolare il prodotto, spostare parti del capo, aprire borse, sollevare oggetti o estrarre cartellini riposti all'interno.

Proprio queste modalità – come il **cartellino inserito tra le pieghe, dentro una tasca o chiuso all'interno di una borsa** – sono state considerate dal giudice di legittimità come **esempi tipici di prezzo "nascosto"**, in contrasto con l'art. 14.



PUBBLICITÀ DEI PREZZI

L'Ordinanza della Corte di Cassazione del 3 giugno 2025, n. 14826 ha fornito una lettura rigorosa dell'art. 14 del D.Lgs. 114/1998

La Suprema sostiene che: *“Giova allora puntualizzare che la leggibilità è caratteristica propria di ciò che è facilmente decifrabile e chiaro alla lettura, laddove la visibilità è caratteristica di ciò che può essere percepito dall'occhio immediatamente e senza ostacoli: effettivamente, dunque, le due caratteristiche non sono ontologicamente coincidenti. Quel che tuttavia risulta dalla inequivoca lettera della norma è che la chiara leggibilità, laddove è prescritta, nel primo comma, per i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, presuppone sempre e comunque la facile visibilità. Ciò si ricava dalla formulazione del terzo comma, in cui è specificata la modalità di esposizione del prezzo nella vendita a libero servizio, cioè nel sistema di vendita in cui il cliente sceglie e preleva i prodotti in autonomia, senza l'assistenza del personale: in questi sistemi è esplicitamente prescritto che l'esercente debba esporre il prezzo del prodotto in modo che risulti, oltre che leggibile, «facilmente visibile al pubblico».*



PUBBLICITÀ DEI PREZZI

L'Ordinanza della Corte di Cassazione del 3 giugno 2025, n. 14826 ha fornito una lettura rigorosa dell'art. 14 del D.Lgs. 114/1998

In altri termini, è, dunque, proprio escluso che il consumatore sia tenuto, per conoscere il prezzo del capo, ad "estrarre" il cartellino nascosto, sebbene sia evidentemente presumibile che in questo tipo di esercizio della vendita egli sia autonomo nell'esame e nella valutazione del prodotto esposto. La facile visibilità è, dunque, prescritta con la leggibilità anche quando al consumatore sia concesso l'esame diretto del prodotto, sicché a maggior ragione le due caratteristiche devono coesistere quando il prodotto sia esposto al pubblico, ma senza che il consumatore abbia possibilità di accostarvisi direttamente".



Prezzo sul cartellino interno degli abiti (non immediatamente visibile): è conforme?

NO, non è conforme perché il prezzo deve essere **presente sul prodotto e ragionevolmente accessibile al cliente** senza dover chiedere informazioni al personale.

L'obbligo è rendere il prezzo “**facilmente e chiaramente leggibile**»

Quando può esserci un rischio di sanzione:

- prezzo completamente nascosto o non reperibile;
- cartellino interno o illeggibile;
- necessità di chiedere al personale.

Se il prezzo è sul cartellino è ben leggibile e raggiungibile dal cliente, **non c'è rischio di sanzione.**



Prezzo sul cartellino interno degli abiti (non immediatamente visibile): è conforme?

NO, non è conforme

L'obbligo è rendere il prezzo «**facilmente e chiaramente leggibile**» e la conformità dipende dalla sua effettiva visibilità: un cartellino è regolare solo se l'occhio del cliente può percepirlo immediatamente, senza dover cercare all'interno del capo. Il prezzo deve essere **presente sul prodotto e accessibile al cliente** senza dover chiedere informazioni al personale.

Quando può esserci un rischio di sanzione:

- prezzo completamente nascosto o non reperibile;
- cartellino interno o illeggibile;
- necessità di chiedere al personale.

Se il prezzo è sul cartellino è ben leggibile e raggiungibile dal cliente, **non c'è rischio di sanzione.**



Se i clienti possono toccare i prodotti, i prezzi devono ugualmente essere immediatamente visibili?

SI, il prezzo deve essere «facilmente e chiaramente leggibile»:

un cartellino è **regolare** solo se l'occhio del cliente può percepirlo **immediatamente**, senza dover cercare all'interno del capo.

Il prezzo deve essere **presente sul prodotto e accessibile al cliente** senza dover chiedere informazioni al personale.



Il prezzo applicato sulla suola delle scarpe: è consentito?

La normativa non impone una posizione specifica: il prezzo può stare, ad esempio, **su suola, scatola o etichetta,**

purché

- **l'indicazione del prezzo sia effettivamente visibile al pubblico**
- **accessibile senza chiedere al personale**



Se un cartellino manca, è possibile mostrare un articolo identico con il prezzo ?

È una pratica che potrebbe essere accettata **solo in caso di errore occasionale e dimostrabile**, ma non deve essere sistematico.

La norma prevede, infatti, che **ogni unità esposta** abbia il **proprio prezzo**. Mostrare un **articolo identico**:

- **risolve momentaneamente il problema**, ed evita l'esposizione di un prezzo comunicato solo a voce;
- **non sostituisce l'obbligo di ripristinare il cartellino mancante**.

Per evitare contestazioni, è opportuno rimettere il prezzo subito appena rilevato il problema.



Il prezzo sui manichini: è obbligatorio?

Non è obbligatorio esporre il prezzo **sul manichino**

purché:

- lo stesso prodotto **sia esposto altrove** (ad esempio **in vetrina e/o nel negozio**) con il relativo **cartellino**.
- In caso di cartellino mancante, la prassi ammette la temporanea indicazione del prezzo tramite un articolo identico, ma la regola resta che ogni unità esposta deve avere il proprio prezzo.



Chi decide se una vetrina in allestimento è “completa”?

- La valutazione spetta all'organo di vigilanza (Polizia Annonaria/Polizia Locale).
- È ammesso che una vetrina sia dichiarata “**in allestimento**” per un periodo ragionevole, mentre si sta realmente lavorando all'esposizione.

Non è sufficiente il caso in cui manchi un accessorio in quanto l'allestimento deve essere effettivamente in corso, non solo “imperfetto”.



Quanto può rimanere esposto il cartello “vetrina in allestimento”?

La legge non stabilisce un tempo preciso, ma la **prassi dei controlli richiede:**

- **tempi brevi e giustificati** (tipicamente qualche ora/una giornata e non giorni);
- presenza di **attività effettiva di allestimento**.



Quanto può rimanere esposto il cartello “vetrina in allestimento”?

Una volta terminato l'allestimento:

- deve essere immediatamente rimosso il cartello;
- i prezzi devono essere quelli correnti e aggiornati.

Se un prodotto in vetrina viene venduto e sostituito, è necessario che:

- il **prezzo del nuovo prodotto sia esposto subito**, altrimenti la vetrina non è considerata “regolarmente allestita”.



VIETATO FUMARE

Legge 16/01/2003, n.3, art. 51
e successive modificazioni e integrazioni



**I trasgressori sono soggetti al pagamento
di una somma da € 27,50 a € 275,00**

La misura della sanzione amministrativa (art.7 legge 11/11/1975 n.584, art.52, legge 28/12/2001 n.448 e art.1, legge 30/12/2004, n.311) è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.


Spetta all'Autorità competente oltreché all'incaricato di questa struttura



vigilare sull'osservanza del divieto ad accertarne le relative infrazioni.



L'importanza crescente dell'etichettatura



L'importanza crescente dell'etichettatura

QUADRO NORMATIVO SULL'ETICHETTATURA



PRODOTTI TESSILI: Regolamento UE 1.007/2011 e D.Lgs. 190/2017



CALZATURE: D.M. 11 aprile 1996 (di recepimento della Direttiva 94/11/CE) e D.Lgs. 190/2017



Utilizzo corretto dei termini **CUOIO, PELLE E PELLICCIA:** D.Lgs. 68/2020



CODICE DEL CONSUMO: D.Lgs. 206/05



SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI: REG. UE 2023/988

L'importanza crescente dell'etichettatura



Ai sensi dell'art. 15, l'obbligo di apporre l'etichetta conforme alla vigente legislazione e di garantire l'esattezza delle informazioni ivi riportata grava sul **fabbricante** o sull'**importatore** (se il fabbricante è extra UE).

Il **DISTRIBUTORE/VENDITORE** incorre nei medesimi obblighi del **fabbricante se**:



IMMETTE SUL MERCATO UN PRODOTTO CON IL PROPRIO NOME O MARCHIO



VI APPONE L'ETICHETTA



MODIFICA CONTENUTO DELL'ETICHETTA

L'ETICHETTA DEI PRODOTTI TESSILI DEVE:



essere **in lingua italiana** (es. “**100% Cotone**” e non “~~100 % Cotton~~”, ad esempio in lingua inglese);



contenere la composizione fibrosa **con la denominazione della fibra scritta per esteso** (“**100% Cotone**” e non “~~100 CO~~”: il codice meccanografico non è ammesso) e la **percentuale del peso** indicata **in ordine decrescente** (es. “90% Cotone 10% Seta”) **ANCHE NELLA VENDITA ON LINE**;



essere **saldamente fissata** al prodotto



trovare **corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali** (es. nelle fatture ci deve essere il riferimento alla stessa percentuale di composizione fibrosa indicata in etichetta);

L'ETICHETTA DEI PRODOTTI TESSILI DEVE:



esplicitare i **dati identificativi del prodotto** (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o alla partita di prodotti di cui fa parte ex art. 104 del D.Lgs. n. 206/2005;



indicare **nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore** (estremi del produttore ex art. 104 del D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo e quindi l'indicazione della Via e della città) **e indirizzo mail** (ex Regolamento UE 988/2023 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti);



prevedere l'eventuale indicazione “**Contiene parti non tessili di origine animale**” qualora, ad esempio, si tratti di piumini, maglioni con toppe o inserti in pelle o scamosciati, bottoni in madreperla o corno naturale.

INDICAZIONI FACOLTATIVE:

A differenza di alcuni Stati della UE (Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia), degli USA e del Giappone, in **Italia NON** esiste **obbligo di ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE**. Quando l'etichetta di manutenzione viene applicata deve essere corretta e rispondere a verità

I 5 SIMBOLI OBBLIGATORI






















 **Lavaggio ad umido**

 **Candeggio con cloro**

 **Stiratura**

 **Lavaggio a secco**

 **Asciugatura**

 Il tessile non sopporta il lavaggio in acqua. Allo stato unico trattare con cura	 Il tessile non sopporta il trattamento con cloro	 Il tessile non sopporta la stiratura	 Il tessile non sopporta il lavaggio a secco	 Il tessile non sopporta l'asciugatura in tamburo ad alta calore
 Lavaggio a mano, temperatura massima 40°C, muovere delicatamente senza sfiorare, trarre o lasciare	 Possibilità di trattare con prodotti a base di cloro unicamente in soluzione tiepida e diluita	 Stirare con temperatura massima 110°C, il trattamento a vapore è richiesto	 Lavabile solo con idrocarburi e trifluorobromocloro, senza limitazione dall'aggiunta di acqua, azione meccanica e della temperatura	 Asciugatura in tamburo rotante a temperatura moderata
 Temperatura massima di lavaggio 30°C, Agitazione, risciacqui e centrifugazione ridotti		 Stirare con temperatura massima di 150°C, umidificare il tessuto	 Lavabile solo con idrocarburi e trifluorobromocloro	 Asciugatura in tamburo rotante a temperatura normale
 Temperatura massima di lavaggio 40°C, Agitazione, risciacqui e centrifugazione medio-alti, Non lasciare		 Stirare con temperatura massima di 200°C, umidificare il tessuto	 Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro tridibromato, ed idrocarburi. Senza limitazione dall'aggiunta di acqua, azione meccanica e della temperatura	
 Temperatura massima di lavaggio 40°C, Agitazione, risciacqui e centrifugazione ridotti			 Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro tridibromato, ed idrocarburi	
 Temperatura massima di lavaggio 40°C, Agitazione, risciacqui e centrifugazione normali			 Lavabile con tutti i solventi normalmente usati nel lavaggio a secco	

**SIMBOLI GRAFICI
GINETEX E STANDARD
UNI EN ISO 3758:2005**



INDICAZIONI FACOLTATIVE: «MADE IN ITALY»

L'indicazione **in etichetta** del «*Made in Italy*» è **FACOLTATIVA**.

Nel caso fosse presente in etichetta l'indicazione «**Made in Italy**» deve rispondere alla **definizione prevista dal Codice Doganale Europeo**

ORIGINE DOGANALE

- 1. PREFERENZIALE**, quando un prodotto è stato realizzato interamente in un Paese oppure secondo specifici accordi bilaterali o multilaterali tra Paesi secondo determinati criteri su prodotti e condizioni (es. cambio di voce doganale, valore aggiunto minimo, processi produttivi determinati). L'origine preferenziale consente agevolazioni tariffarie doganali.
- 2. NON PREFERENZIALE** quando un prodotto è stato realizzato nel nostro Paese ed in parte in Paesi diversi.

LA NORMATIVA:

Le normative di cui bisogna avere una chiara panoramica:

A LIVELLO EUROPEO

- **CODICE DOGANALE DELL'UNIONE – CDU: Reg. UE 952/2013**
- **DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: REGOLAMENTO DELEGATO UE 2446/2015 – RD**

A LIVELLO ITALIANO:

- **Legge 166/2009 - Legge Ronchi**
- **Legge 55/2010 - Legge Reguzzoni, Versace, Calero**
- **Legge n. 206 del 2023 sul Made in Italy** che presenta all'art. 41 una disposizione sull'introduzione di un «contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci»

ETICHETTATURA CALZATURE

Il **D.M. 11 aprile 1996** ha recepito la **Direttiva 94/11/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle **CALZATURE** destinate alla vendita al consumatore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996.

Ex art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 del DM 11 aprile 1996 che:

✓ il **fabbricante o il suo rappresentante** con sede **nella UE deve apportare un'etichetta**, che può contenere **o simboli** (la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta) **o informazioni scritte in lingua italiana** secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell'allegato I

ETICHETTATURA CALZATURE

Ex art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 del DM 11 aprile 1996 :

- ✓ **l'etichetta** va apposta **su almeno una delle calzature**;
- ✓ **l'etichetta** può essere **stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato**;
- ✓ **l'etichetta** deve essere **visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore**;
- ✓ **l'etichetta** non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, **nei luoghi di vendita** al consumatore finale **deve essere ESPOSTO, in modo chiaramente visibile, un CARTELLO illustrativo della simbologia** adottata sull'etichetta (Federazione Moda Italia mette a disposizione un "**ESPOSITORE DA TAVOLO**")

ETICHETTATURA CALZATURE



Ex art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 del DM 11 aprile 1996 :

l'etichetta deve contenere informazioni sul **materiale che costituisce almeno l'80%** della superficie della **tomaia**, del **rivestimento della tomaia** e **suola interna** della calzatura o almeno l'80% del **volume della suola**. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80%, deve recare informazioni sulle due componenti principali.



il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella UE fornisce l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Qualora ne' il fabbricante, ne' il suo rappresentante abbiano sede nella UE, di tale obbligo è personalmente **responsabile chi introduce la merce sul mercato della UE;**



spetta comunque al venditore al dettaglio verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita.

UTILIZZO DEI TERMINI «CUOIO», «PELLE» E «PELLICCIA»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 26 giugno 2020 è stato pubblicato il **DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 9 giugno 2020** su "Nuove disposizioni in materia di **utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia»** e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018".

L'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, **«cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio»**, sia come aggettivi sia come sostantivi, ovvero sotto i nomi generici di «cuoioame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria» potrà far riferimento **SOLO** per **materiali di origine NATURALE** e **NON** per **materiali di origine SINTETICA**, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse.

UTILIZZO DEI TERMINI «CUOIO», «PELLE» E «PELLICCIA»

Si **RACCOMANDA**, inoltre, di **NON UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE** i termini cuoio, pelle e pelliccia di cui sopra anche nei cartellini in vetrina con l'uso di parole che facciano riferimento a materiali non derivanti da animali del tipo «**ecopelle**», «**pelliccia sintetica**», «**simil-pelle**», «**finto cuoio**», «**cuoio vegano**».

SI CONSIGLIA AI DISTRIBUTORI di chiedere ai produttori/importatori di apporre direttamente l'etichetta o il contrassegno per evitare eventuali ritardi nella messa a disposizione del prodotto sul mercato.

Si **RACCOMANDA** di **NON UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE** i termini cuoio, pelle e pelliccia di cui sopra anche **nei cartellini in vetrina** con l'uso di parole che facciano riferimento a materiali non derivanti da animali del tipo "**ecopelle**", "**pelliccia sintetica**", "**simil-pelle**", "**finto cuoio**".

REGOLAMENTO 988/2023

«SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI»



Articolo 1 - Obiettivo e oggetto

1. L'obiettivo generale del Regolamento è di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori.
2. Il presente Regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati..

Articolo 12 - Obblighi degli Distributori

- **Verificare** che il fabbricante e/o importatore abbiano **etichettato** il prodotto con le informazioni obbligatorie.
- Non mettere a disposizione sul mercato il prodotto se **non conforme**.
- **Informare** il fabbricante o l'importatore in caso di prodotti pericolosi o non conformi che hanno messo a disposizione sul mercato
- **Assicurarsi** che siano adottate le **misure correttive** necessarie
- **Provvedere** affinché le autorità di vigilanza del mercato siano immediatamente informate tramite il ***Safety Business Gateway***.

REGOLAMENTO 988/2023

Articolo 19 - **Obblighi degli Operatori economici in caso di vendite a distanza**

Se gli operatori economici **mettono i prodotti a disposizione sul mercato online** o su altri mezzi di vendita a distanza, l'offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:

- a) **nome, denominazione commerciale** registrata o **marchio** registrato del fabbricante, così come **l'indirizzo postale ed elettronico** al quale può essere contattato;
- b) se il fabbricante non è stabilito nella UE, nome, indirizzo postale ed elettronico del **responsabile dell'immissione sul mercato**;
- c) informazioni che consentono **l'identificazione del prodotto**, compresi **un'immagine del prodotto**, il **tipo** e qualsiasi **altro identificatore del prodotto**;
- d) **qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza** che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, **in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori**, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

REGOLAMENTO 988/2023



UN UTILE CONSIGLIO: UN TIMBRO NELLE COPIE COMMISSIONI O UNA COMUNICAZIONE VIA PEC AI FORNITORI

Il **timbro ad hoc**, da apporre **sulle copie commissioni e conferme d'ordine** al momento della sottoscrizione del contratto con il fornitore **o da inserire in calce alla mail/pec di conferma dell'ordine oppure una comunicazione via PEC ai fornitori** sono **utili strumenti** realizzati da **Federazione Moda Italia-Confcommercio** a tutela degli operatori commerciali affinché venga garantito che le forniture di prodotti di Moda per il mercato interno siano corredate da etichette scritte almeno in italiano ed a norma.

L'apposizione del timbro e l'invio di una comunicazione via PEC testimonia, infatti, l'**attenzione** e la **buona condotta** dell'**operatore commerciale** che potrà essere prodotta anche in caso di controlli.

REGOLAMENTO 988/2023

UN UTILE CONSIGLIO: UN TIMBRO NELLE COPIE COMMISSIONI

La merce deve essere consegnata etichettata in lingua Italiana, ex Regolamento (UE) 2011/1007 per i prodotti tessili; DM 11 aprile 1996 di recepimento della Direttiva 94/11/CE, per le calzature; D.Lgs. 190/2017, D.Lgs. 206/2005 e D.Lgs. 68/2020 per l'utilizzo corretto dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza generale dei prodotti ex Regolamento (UE) 2023/988, e successive modificazioni.

FEDERAZIONE MODA ITALIA

CONFCOMMERCIO

REGOLAMENTO 988/2023




Spettabile azienda

dal 13 dicembre 2024 è entrato in vigore il REGOLAMENTO (UE) 2023/988 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti UE che prevede obblighi per tutti gli Operatori economici sia nella fase d'immissione sul mercato dell'Unione Europea sia nella fase della loro messa a disposizione sul mercato.

A tal fine, nella certezza che la Vostra azienda abbia adottato tutte le accortezze previste dalla normativa e declinando eventuali nostre responsabilità per la messa a disposizione sul mercato dei Vostri prodotti, in un'ottica di collaborazione segnaliamo l'esigenza che la merce sia consegnata etichettata in lingua Italiana, con gli estremi della Vostra azienda - nome, ragione sociale o marchio ed anche indirizzo completo della sede - e nel rispetto delle disposizioni ex Regolamento (UE) 2011/1007 per i prodotti tessili; DM 11 aprile 1996 di recepimento della Direttiva 94/11/CE, per le calzature; D.Lgs. 68/2020 per l'utilizzo corretto dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia»; D.Lgs. 190/2017 sulla Disciplina sanzionatoria sull'etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili; D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo e nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza generale dei prodotti ex Regolamento (UE) 2023/988, e successive modificazioni.

DOCUMENTAZIONE UTILE: il video e la guida

L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DEL SETTORE MODA



«Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno. Ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni che verranno può dipendere da quello che farai tu oggi».

Ernest Hemingway
«Per chi suona la campana», 1940

GRAZIE !



Dott. Massimo Torti
Segretario Generale

FEDERAZIONE MODA ITALIA
Corso Venezia 53
20121 Milano
T: +39.02.76015212
F: +39.02.76003779
m.torti@federazionemodaitalia.it
www.federazionemodaitalia.it